



POLITECNICO DI BARI

DR 465/2014

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 168 del 09.05.1989 e ss.mm.ii.
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010.
- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii, e in particolare l'art.53.
- VISTA la Legge n.125 del 30.10.2013.
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.128 del 19.04.2012.
- VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 400 del 8.10.2012.
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.7.2014.
- CONSIDERATO si rende necessario modificare il *“Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore per il personale docente e ricercatore del Politecnico di Bari”* al fine di garantire la coerenza con il nuovo quadro normativo nonché con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella suddetta seduta.

DECRETA

Art. 1 E' emanato il nuovo *“Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore del Politecnico di Bari”* allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello emanato con D.R. n 400 del 8.10.2012;

Art. 3. Il Regolamento di cui all'art. 1, entra in vigore il giorno successivo a quello della data del presente provvedimento di emanazione.

Bari, 16.12.2014


Il Rettore
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI
AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE INCARICHI RETRIBUITI
PER IL PERSONALE DOCENTE del POLITECNICO DI BARI**

INDICE

TITOLO I — AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI	3
CAPO I — Ambito di applicazione e divieti	3
Art. 1— Ambito di applicazione	3
Art. 2 — Attività non consentite.....	3
CAPO II — Disposizioni per professori e ricercatori a tempo pieno	3
Art. 3 — Attività incompatibili	3
Art. 4 — Attività compatibili non soggette ad autorizzazione	3
Art. 5 — Attività compatibili previa autorizzazione	4
CAPO III — Disposizioni per professori e ricercatori a tempo definito	5
Art. 6 — Attività compatibili.....	5
TITOLO II — AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI	6
CAPO I — Procedura di autorizzazione	6
Art. 7 — Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	6
Art. 8 — Procedura.....	6
Art. 9 — Richiesta di riesame.....	7
Art. 10 — Obblighi di comunicazione	7
CAPO II — ATTIVITÀ DI CONTROLLO	8
Art. 11 — Controlli e sanzioni	8
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE	9
CAPO I - Disposizioni finali	9
Art. 12 — Disposizioni finali e transitorie	9

TITOLO I — AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I — Ambito di applicazione e divieti

Art. 1— Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 53, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e, dell'art. 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm. ii., indica le attività non consentite, compatibili e incompatibili dei professori e dei ricercatori, e disciplina i criteri e le procedure per il rilascio ai medesimi delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti extra impiego.
2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Art. 2 — Attività non consentite

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non può esercitare, sotto qualsiasi forma, attività commerciale, industriale e artigianale, né svolgere attività che comportino l'assunzione della qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto.
2. E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di "spin off" o di "start up" universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento adottato dall'Ateneo.
3. Non è consentito svolgere, anche indirettamente, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali del Politecnico di Bari; in particolare, prestare consulenza o collaborazione all'attività didattica e assistenza alla preparazione di esami universitari, alla redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti.
4. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.
5. Lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altro Ateneo è consentito solo previa stipula di apposita convenzione tra i due Atenei, ai sensi dell'art. 6, comma 11, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale fattispecie è disciplinata da apposito regolamento di Ateneo.

CAPO II — Disposizioni per professori e ricercatori a tempo pieno

Art. 3 — Attività incompatibili

1. I soggetti di cui al presente Capo non possono esercitare attività libero-professionali. Sono tali le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.
2. È vietato assumere cariche in organi di gestione di società costituite a fini di lucro.

Art. 4 — Attività compatibili non soggette ad autorizzazione

1. I soggetti di cui al presente Capo possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali senza la necessità di autorizzazione, ma dandone comunicazione entro 10 giorni dal conferimento, le seguenti attività anche retribuite:
 - a) valutazione e referaggio;
 - b) partecipazione a organi, comitati e commissioni di ateneo;
 - c) collaborazione scientifica e consulenza non riconducibile a esercizio di attività libero professionale, in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;
 - d) perizie e consulenze tecniche d'ufficio e di parte in giudizio;
 - e) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme;
 - f) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
 - g) esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo medesimo;

- h) partecipazione a procedure concorsuali per la docenza universitaria che costituiscano obbligo istituzionale;
- 2. Non necessitano di autorizzazione altresì gli incarichi, anche retribuiti, conferiti direttamente dal Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, in rappresentanza del Politecnico presso organismi pubblici internazionali e nazionali, quali ad esempio, Commissioni del Parlamento italiano ed europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, enti pubblici nazionali, regionali e locali, nonché le attività prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
- 3. Ai sensi del comma 6, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, fermo restando la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente e fatto salvo in ogni caso, quanto stabilito in relazione alla compatibilità con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, all'assenza, anche potenziale, di conflitto di interessi e al divieto di utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'Ateneo, non è oggetto di autorizzazione né di comunicazione lo svolgimento delle seguenti attività, anche retribuite
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Art. 5 — Attività compatibili previa autorizzazione

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, i soggetti di cui al presente Capo non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione, incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
- 2. Sono soggetti ad autorizzazione del Rettore:
 - a) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
 - b) partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lett. e) e h);
 - c) partecipazioni a concorsi di idee. Qualora nei predetti concorsi sia prevista la successiva progettazione, l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso sarà subordinata alla preventiva opzione per il regime a tempo definito da parte del docente interessato nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
 - d) partecipazioni a commissioni giudicatrici di procedure ex D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - e) attività di arbitro o di segretario di arbitrato o di componente di commissione di collaudo di opere pubbliche.
- 3. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:
 - a) l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
 - b) un rilevante impegno, tale da pregiudicare l'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, di ricerca e gestionali affidate al soggetto richiedente l'autorizzazione;
 - c) una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Politecnico.

CAPO III — Disposizioni per professori e ricercatori a tempo definito

Art. 6 — Attività compatibili

1. I soggetti di cui al presente Capo possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Politecnico.
2. I soggetti di cui al comma 1, previa autorizzazione del Rettore, possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6, comma 12, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'Ateneo.

TITOLO II — AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I — Procedura di autorizzazione

Art. 7 — Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli organi competenti accertano:
 - a) la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime a tempo pieno;
 - b) la natura, la durata, il tipo di incarico e la compatibilità con le norme, con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con le esigenze di tutela dell'immagine dell'Ateneo;
 - c) che il docente sia scientificamente attivo ai fini della valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), così come definito nel successivo art.8, comma 6.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'interessato deve produrre una dichiarazione in cui si evidenzia l'eventuale contemporaneo svolgimento di altri incarichi, già conferiti e/o autorizzati, nonché una dichiarazione di impegno ad assolvere i doveri di ufficio e gli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti dal Politecnico
3. L'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione non può comportare un impegno temporale eccessivamente gravoso, avuto riguardo agli obblighi istituzionali del richiedente e alle eventuali autorizzazioni rilasciate in suo favore nel biennio precedente.
4. L'attività deve svolgersi in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

Art. 8 — Procedura

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dall'interessato al Rettore e contemporaneamente al Direttore del Dipartimento di appartenenza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo rettore@poliba.it e deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita IVA/codice fiscale);
 - b) l'oggetto dell'incarico correlato alla qualità di esperto nel campo disciplinare proprio dell'interessato;
 - c) le modalità di svolgimento dell'incarico, con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
 - d) il compenso lordo previsto o presunto.
2. I soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico possono, altresì, formulare richiesta di autorizzazione al Rettore anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo rettore@poliba.it, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. I soggetti competenti per il rilascio dell'autorizzazione valuteranno caso per caso:
 - a) se l'attività per intensità, continuità e sistematicità di prestazioni richieste, nonché per essere direttamente e adeguatamente remunerativa, configuri un cumulo di impieghi;
 - b) se trattasi di carica gestionale in società avente fini di lucro;
 - c) se l'attività, eventualmente espletata in contemporanea ad altra attività extraistituzionale già conferita o autorizzata dal Politecnico, per intensità dell'impegno e durata del cumulo, possa pregiudicare l'adempimento dei doveri di ufficio;
 - d) se per la natura dell'attività svolta dal soggetto conferente l'incarico, in relazione a quelle svolte dal Politecnico, si possa configurare un conflitto di interessi, anche potenziale.
4. Resta fermo che l'attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
5. La richiesta di autorizzazione per gli incarichi in corso è presentata al Rettore e contemporaneamente al Direttore del Dipartimento di appartenenza al momento dell'assunzione, del trasferimento, o dell'opzione per il

regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento degli incarichi precedentemente affidati, purché compatibili con il nuovo regime.

6. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore interessato, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione attestando, altresì, che il docente si trovi nella condizione di docente "scientificamente attivo" ai fini della valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

Per docente "scientificamente attivo" deve intendersi il docente che abbia almeno pubblicato n. 1 pubblicazione a carattere internazionale o nazionale ad ampia diffusione (rivista con ISSN, atti di congresso con ISBN, libro o capitolo di libro con ISBN) nell'anno solare antecedente la richiesta di autorizzazione.

7. Il Rettore, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta valutazione, emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 6, il Rettore prescinde dall'acquisizione del parere. Il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al soggetto conferente l'incarico.
8. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell'incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, il Direttore del Dipartimento e il Rettore, per quanto di propria competenza, possono chiedere ulteriori elementi di conoscenza all'interessato.
9. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal personale docente che ricopre cariche monocratiche, si prescinde dalla valutazione del Direttore del Dipartimento competente, e decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Senato Accademico.
10. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.
11. Nei casi di urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione, acquisendo, anche per le vie brevi, il parere del Direttore del Dipartimento.

Art. 9 — Richiesta di riesame

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'interessato può produrre motivata richiesta di riesame, entro il termine perentorio di dieci giorni, al Senato Accademico che si pronunzierà nella prima seduta utile.

Art. 10 — Obblighi di comunicazione

1. L'Ateneo comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica:
 - entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito;
 - entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
 - entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
 - entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.
2. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, commi da 11 a 16 bis, i soggetti autorizzati a espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati o che hanno svolto incarichi retribuiti compatibili e non soggetti ad autorizzazione, sono tenuti a comunicare al Rettore, anche tramite i committenti, i compensi percepiti nel termine di 15 gg. dall'effettiva erogazione.

CAPO II — ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 11 — Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti e i doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001, al bilancio dell'Ateneo a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore.
2. Per gli incarichi in corso di svolgimento, il Rettore in via preliminare diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione dell'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 12 — Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53, D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii. e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. Le autorizzazioni, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.